I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1680/81 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 1981

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, negli altri casi, siano sospesi totalmente ;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nelle tabelle riportate in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Le sospensioni sono applicabili :

— dal 1° luglio al 31 ottobre 1981 per i prodotti di cui alla tabella I ;

— dal 1° luglio al 31 dicembre 1981 per i prodotti di cui alla tabella II ;

— dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1982 per i prodotti di cui alla tabella III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. GINJAAR

ALLEGATO

TABELLA I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 03.01 B II a) e B II b) 7	Filetti di aringhe, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	3
03.02 A I a)	Aringhe secche, salate o in salamoia, intere, decapitate o in pezzi	8
ex 03.02 A II d)	Filetti di aringhe secche, salate o in salamoia	8
ex 16.04 C II	Aringhe salate con aggiunta di spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg o più	8
ex 16.04 C II	Fianchi di aringhe, preparati o conservati nell'aceto, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg o più	8

(a) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti :
— pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
— taglio, escluso il filettaggio o il taglio dei blocchi congelati,
— selezionatura,
— etichettatura,
— condizionamento,
— refrigerazione,
— congelamento,
— surgelamento,
— decongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro.

(b) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

'TABELLA II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 03.01 B I e)	Spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi	0
ex 03.01 B I q)	Sarde della specie Sardinops sagax o ocellata, fresche, refrigerate o congelate aventi :	
	a) intere, una lunghezza di 20 cm o più	
	b) decapitate, una lunghezza di 15 cm o più	
	destinate alla trasformazione (a) (b)	4
ex 03.01 B I q)	Fianchi di sarde della specie Sardinops sagax o ocellata, freschi, refrigerati o congelati, della lunghezza di 12 cm o più, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
ex 03.02 A I f)	Merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens), salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, destinati alla trasformazione (a) (b)	8
ex 03.02 A II d)	Filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens), salati o in salamoia, destinati alla trasformazione (a) (b)	9
ex 03.03 B I b)	Ostriche fresche (vive) di peso non superiore a 12 g per pezzo	9
ex 07.04 B	Pimenti e peperoni rossi dolci o verdi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati	10
ex 07.05 B I	Fagioli bianchi secchi della specie Phaseolus vulgaris	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 08.01 A	Datteri, freschi o secchi, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 11 kg (b)	0
ex 08.10 D	Datteri, congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o più non destinati alla fabbricazione d'alcool (b)	0
ex 16.05 A	Granchi delle specie « King » (Paralithodes camtchaticus), « Hanasaki » (Paralithodes brevipes, « Kegani » (Erimacrus isenbecki), « Queen » (Chionoecaetes sp.p.), « Geryon quinquedens » e « Neolithodes asperrimus », semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	0
ex 16.05 B	Gamberetti della specie « Pandalus borealis », cotti in acqua e sgusciati, anche congelati o secchi, destinati all'industria di trasformazione dei prodotti della voce n. 16.05 (b)	12

(a) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti :
— pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
— taglio, escluso il filettaggio o il taglio dei blocchi congelati,
— selezionatura,
— etichettatura,
— condizonamento,
— refrigerazione,
— congelamento,
— surgelamento,
— decongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamento (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro.

La sospensione dei dazi si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano.

(b) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

TABELLA III

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 03.01 B I g)	Ippoglossi neri « Reinhardtius hippoglossoides », ovvero « Hippoglossus reinhardtius », freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi	0
ex 03.01 B I q)	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
ex 03.01 C	Lattimi di pesce, congelati, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico (DNA) (b)	0
ex 03.01 C	Uova di pesci, fresche, refrigerate o congelate	0
03.02 A I e)	Salmoni salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	4
ex 03.02 C	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
ex 03.03 A I	Code di aragoste, refrigerate o congelate, agusciate o non	15
07.01 G III	Ravanelli (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati	11
ex 07.03 E	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della voce doganale n. 07.01 Q I, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	0
ex 07.04 B	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della voce doganale n. 07.01 Q I, disseccati, disidratati o evaporati, interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (b) (c)	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 08.01 A	Datteri, freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione, esclusa, la fabbricazione d'alcool (b)	0
ex 08.09	Frutti della rosa canina, freschi	0
08.10 ex B, C e ex D	Frutti delle specie Vaccinium anche cotte, congelate, senza aggiunta di zucchero	0
ex 08.10 D	Frutta della rosa canina, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero	
ex 09.04 B I	Paprica macinata destinata all'alimentazione degli animali (b)	0
ex 15.07 D I b) 2	Olio di soia purificato presentato in flaconi di vetro. Ciascun flacone contiene 10 litri d'olio di soia purificato contenente in peso : — al minimo 8,5 % e al massimo 12 % di esteri dell'acido palmitico ; — al minimo 2,5 % e al massimo 4,7 % di esteri dell'acido stearico ; — al minimo 22,4 % e al massimo 29 % di esteri dell'acido oleico ; — al minimo 46,6 % e al massimo 53,7 % di esteri dell'acido linoleico ; — al minimo 7,4 % ed al massimo 11 % di esteri dell'acido linolenico ; e d'un tenore : — in acidi grassi liberi non superiore a 5 millimole per kg d'olio ; — fosfalipidi corrispondenti ad un tenore in azoto non superiore a 0,04 milligrammi per g d'olio.	
	L'olio di soia sopra descritto è destinato alla fabbricazione di emulsioni iniettabili (b)	8 con riscoss. mass. di 50 ECU per 100 kg peso netto + un importo di compensazione previsto in talune condizioni
ex 16.04 A II	Uova di pesci, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia	0
ex 16.04 B I	Salmone destinato all'industria di trasformazione per la fabbricazione di pâté o di pasta da spalmare (b)	0
23.07 A	Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	0

(a) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per pesci destinati a subire esclusivamenta una o più delle operazioni seguenti :
— pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
— taglio, escluso il filettaggio o il taglio dei blocchi congelati.
— selezionatura,
— etichettatura,
— condizionamento,
— refrigerazione,
— congelamento,
— surgelamento,
— decongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro.

La sospensione dei dazi si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano.

(b) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(c) La sospensione non è tutta via ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.